

Libri e giornali, niente forfait quando il gadget è «estraneo»

Nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Iva c'è, al rigo VO6, il consueto riferimento al regime editoriale previsto dal comma 1, lettera c), dell'articolo 74 del Dpr 633/72. Nel commercio di libri, giornali quotidiani e periodici l'Iva è dovuta alla fonte dall'editore, con il sistema monofasico, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuite, a titolo di forfettizzazione, della resa del 60 per cento. Ne fanno eccezione i giornali pornografici (soggetti all'aliquota del 20%) e quelli ceduti unitamente ai supporti integrativi e ai gadget, per i quali l'imposta deve essere determinata sulla base delle copie effettivamente vendute.

Barrando la casella 1 del rigo VO6, l'editore comunica di aver optato dal 2000, per ciascuna testata o titolo, o per ciascun numero, per il sistema di determinazione dell'Iva in base alle copie effettivamente vendute. L'opzione, se è effettuata per l'intera testata o titolo, ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per tre anni. Se l'opzione è effettuata per il singolo numero, essa è vincolante limitatamente al numero stesso e può essere comunicata cumulativamente per i numeri relativi all'intero anno (circolare 328/E del 24 dicembre 1997).

Con l'approvazione dell'articolo 1, comma 1, lettera g), del Digs 56/98 è stata ripristinata la possibilità di avvalersi del sistema di determinazione dell'Iva con l'applicazione della detrazione a titolo di forfait della

resa per i beni ceduti unitamente ai prodotti editoriali che, integrando il contenuto dei libri, giornali e periodici, sono a essi funzionalmente connessi. La connessione deve risultare da una dichiarazione sostitutiva presentata dall'editore prima della commercializzazione. Con il metodo della resa forfettaria il momento impositivo coincide con la consegna o la spedizione dei beni anche in caso di contratto estimatorio o di deposito con rappresentanza, mentre eventuali pagamenti di acconti non realizzano il presupposto impositivo. Al contrario, con il sistema delle copie effettivamente vendute il momento impositivo si identifica con quello dell'effettiva vendita.

Nelle ipotesi di pubblicazioni occasionalmente cedute con supporti integrativi o con altri beni potranno essere adottati, con separati adempimenti contabili e con le modalità illustrate, entrambi i sistemi di determinazione dell'Iva copie vendute e resa forfettizzata) in relazione alle copie dei numeri abbinati o meno al supporto integrativo e al bene diverso. Le vendite abbinata di pubblicazioni non costituiscono invece cessioni di prodotti editoriali con beni congiunti bensì vendite di un unico prodotto editoriale. In caso di restituzione di copie di pubblicazioni già cedute (anche in abbonamenti) dagli editori ai distributori, ai rivenditori o ai lettori finali, è ammessa la possibilità di effettuare le variazioni (esclusivamente per l'editore essendo l'unico soggetto passivo d'imposta nel regime speciale) ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 633/72 (i fatti indicati dovranno essere provati contabilmente e con la relativa documentazione).

Per quanto riguarda gli abbonamenti, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell'abbonamento, ridotto delle percentuali previste per la forfettizzazione della resa. Il momento impositivo, anche ai fini dell'annotazione il registro delle edizioni, coincide con la data di incasso totale o parziale del corrispettivo. In questo caso assume rilevanza fiscale il pagamento anticipato i acconti anteriormente alla consegna o alla spedizione. Le operazioni sono equiparate, agli effetti del Dpr 63/72, alle operazioni non imponibili previste dal comma 3 dell'articolo 2. Pertanto, le cessioni di prodotti editoriali lungo la catena distributiva non rilevano ai fini Iva: si tratta dunque di operazioni fuori campo Iva. Ciò comunque non limita il diritto di detrazioni dell'imposta sulle prestazioni di servizi e sugli acquisti di beni diversi dai prodotti editoriali, effettuata dai distributori e rivenditori.

Vendita congiunta

Prelievo sulle copie «effettive»

Il trattamento della vendita congiunta di giornali quotidiani, periodici e libri con supporti integrativi e gadget prevede l'applicazione dell'Iva sulla base delle copie effettivamente vendute. Per supporti integrativi s'intendono nastri, dischi, videocassette e altri supporti sonori e videomagnetici ceduti, anche gratuita-

mente, in un'unica confezione unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri, a condizione che i beni abbiano un prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al 50% del prezzo della confezione. Se non ricorrono le condizioni l'Iva si applica con l'aliquota del supporto integrativo.